

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALSECCHI Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1963

Modifica all'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

ONOREVOLI SENATORI. — Il 23 luglio 1962, nel corso della terza legislatura, veniva presentata alla Camera, ad iniziativa dello stesso proponente di oggi, una proposta di legge (atto Camera n. 4000) che perseguiva un fine in tutto identico a quello cui mira il presente provvedimento.

Nella relazione che precedeva il testo della proposta di legge dell'onorevole Valsecchi, venivano testualmente puntualizzati i seguenti concetti:

« Come è noto, l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) stabilisce un rapporto limite tra il numero degli abitanti di ciascun Comune e quello degli spacci di alcoolici e superalcoolici per i quali può essere rilasciata la licenza di esercizio. Tale norma restrittiva, in moltissimi casi, ha impedito ai gestori dei bar annessi alle stazioni di rifornimento carburanti di munirsi della predetta licenza.

È agevole osservare, in proposito, che se è vero che l'attività principale delle stazioni di servizio è quella della vendita dei carburanti e dei lubrificanti, è altrettanto vero che, a seguito dell'incremento e della evoluzione della circolazione motoristica, tali

complessi si sono dovuti adeguare al progresso ed alle mutate esigenze della clientela. Un tale stato di cose — per ovvie ragioni di indole commerciale — non poteva essere assolutamente ignorato dalle Società petrolifere.

Trae origine dalla accennata situazione la economica conseguenza operativa del sorgere di stazioni di servizio dotate di attrezzature varie per grassaggio, lavaggio, officina, eccetera, il tutto allo scopo di incrementare la vendita dei carburanti fornendo una efficace assistenza all'automobilista il quale, tuttavia, non sosta per il solo rifornimento del veicolo o per fare effettuare al medesimo piccole riparazioni, controlli, eccetera. Egli, invero, ha altre esigenze che, ovviamente, debbono essere appagate — sempre per il raggiungimento del fine sopra accennato — mediante la installazione di servizi di bar, ristoranti ed alloggi.

Sorge quindi, in relazione a quanto sopra enunciato, la necessità di sottrarre i bar annessi alle stazioni di servizio dal rispetto del rapporto limite stabilito nel citato articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; tale risultato può essere ottenuto opportunamente ampliando l'ambito

di applicazione dell'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).

La norma sopra richiamata prevede, tra l'altro, che non debbono essere compresi nel rapporto di cui all'articolo 95 della legge:

" c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade ed alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno ".

Anche attraverso la semplice lettura della disposizione citata, è agevole individuare la analogia esistente, in rapporto alla loro destinazione, tra i bar annessi alle stazioni di servizio e quelli annessi alle " stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade ed alle stazioni delle funivie "; essi, infatti, assolvono una identica funzione, quella, cioè, di fornire un servizio indispensabile ai viaggiatori le cui esigenze, particolarmente nelle ore notturne, non potrebbero in altro modo essere soddisfatte.

La disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 169 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, prevede, tuttavia, che possa derogarsi alla applicazione del rapporto limite stabilito dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, soltanto nel caso in cui ai pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, eccetera, possa accedersi esclusivamente dall'interno.

La norma suddetta, quindi, presuppone la esistenza di un requisito (ingresso esclusivamente dall'interno) la cui sussistenza obiettivamente non può riscontrarsi con riguardo alle stazioni di rifornimento di carburanti, ai cui bar — nè diversamente potrebbe essere per ragioni di funzionalità — si accede direttamente dagli spiazzi in cui si trovano gli impianti di distribuzione e le aree appositamente create per consentire agli automobilisti di parcheggiare i propri veicoli.

Si osserva, tuttavia, che il difetto, nella specie, del citato requisito non annulla cer-

to la analogia esistente, anche in linea di fatto, tra gli esercizi annessi alle stazioni di rifornimento e quelli incorporati negli edifici indicati alla lettera c) dell'articolo 169 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635. Infatti, se tali ultimi esercizi sono frequentati prevalentemente (ma non in modo esclusivo) dai viaggiatori, deve ammettersi, tuttavia, che anche i frequentatori dei bar annessi alle stazioni di servizio (quando esse in particolare, come nella maggior parte dei casi, siano dotate di un piazzale di rifornimento) sono nella quasi totalità automobilisti in transito, che soltanto occasionalmente e per evidenti ragioni di praticità e comodità sostano nei bar delle dette stazioni.

Poichè è evidente, pertanto, la identità che esiste sia in linea di fatto, sia con riferimento alla destinazione, tra gli esercizi considerati nell'articolo 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e quelli annessi alle stazioni di rifornimento carburanti ed assistenza agli automobilisti, che abbiano ingresso dal piazzale in cui si trovano gli impianti di distribuzione, deve riconoscersi la necessità di sottoporre tutti gli esercizi suddetti alla medesima disciplina per quanto riguarda il rilascio delle licenze autorizzanti la vendita di alcoolici e superalcoolici ».

La II Commissione permanente della Camera, alla quale la proposta di legge era stata assegnata in sede legislativa, nella seduta del 25 gennaio 1963 approvava il provvedimento senza apportare alcuna modifica al testo formulato dal presentatore.

La proposta, trasmessa al Senato, dove assumeva il n. 2488), veniva assegnata alla I Commissione in sede referente. L'intervento scioglimento delle Camere (18 febbraio 1963) non consentiva di fare ultimare alla nuova norma il suo *iter* parlamentare.

Poichè le ragioni che avevano condotto alla formulazione della proposta di legge nella terza legislatura sono tuttora attuali e sempre più validi sono gli argomenti che ne giustificano l'accoglimento, si è ritenuto necessario sottoporre nuovamente all'esame del Parlamento la fattispecie considerata nel presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La disposizione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è così modificata:

« *c*) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade, alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno, ed alle stazioni di rifornimento carburanti ed assistenza agli automobilisti con ingresso soltanto dal piazzale di rifornimento ».